

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 16 settembre 2024

In Aosta, il giorno sedici (16) del mese di settembre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1115** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI E DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI - E L'AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA E PRESSO I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI).

LA GIUNTA REGIONALE

vista la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall'ONU il 20 novembre 1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;

vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, concernente la ratifica e la data di esecuzione della "Convenzione sui diritti del fanciullo", sottoscritta a New York, il 20 novembre 1989, nella quale viene espressamente indicato, all'articolo 28, comma 1, lettera e), che "gli Stati parti adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica";

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sancisce il diritto per i parenti a particolari agevolazioni che permettono di assistere il paziente;

richiamata la legge regionale 26 luglio 2000, n.19, recante l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

visto il decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, recante "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626", attuativo dell'articolo 18 del decreto legislativo 81/2008;

visto il provvedimento del 25 novembre 2005, recante "Atto di Raccomandazioni contenente le linee-guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute;

richiamata la legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, recante la disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4;

visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

richiamata la propria deliberazione in data 27 agosto 2021, n. 1058, recante "Approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta - Dipartimento Sovraintendenza agli studi - e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta concernente la somministrazione dei farmaci a scuola o presso i servizi socioeducativi per la prima infanzia 0 -3 anni", con validità triennale;

richiamato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante: "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)";

considerato che l'essere affetti da una specifica patologia non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente;

considerato che l'assistenza specifica agli studenti/alunni/bambini che esigono la somministrazione di farmaci si configura generalmente come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;

considerato che tale attività di assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci rientra nel protocollo terapeutico stabilito dal medico curante, la cui omissione può causare danni alla persona;

considerato che, l'attività di formazione sulla somministrazione dei farmaci in ambito scolastico e presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni è centrata sulla patologia e non sul singolo paziente;

considerato che, come rappresentato dagli uffici competenti, si rende necessario regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione nei casi in cui in ambito e orario scolastico/servizio socio-educativo per la prima infanzia 0-3 anni si registri la necessità di somministrazione di farmaci;

dato atto che sono già stati effettuati, nel periodo 2016-2023, percorsi di formazione in applicazione dei protocolli di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 1662/2015, 1023/2018 e 1058/2021, destinati al personale docente e non docente, aventi validità triennale;

considerato che, a partire dal mese di agosto 2018, è operativa una banca dati regionale del personale scolastico formato alla somministrazione dei farmaci a scuola nel periodo sopra evidenziato;

ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione della bozza di protocollo tra l'amministrazione regionale e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, al fine di semplificare, razionalizzare e rendere più efficace l'attività di somministrazione dei farmaci a scuola e presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni, da parte del personale operante nel contesto scolastico;

ricordato che già dal precedente protocollo è stato coinvolto anche il Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, specificatamente per i Servizi per la prima infanzia 0-3 anni (nidi d'infanzia, spazi gioco, servizi educativi in contesto domiciliare, ecc...), in applicazione del decreto legislativo 65/2017 succitato;

considerato che il coordinamento e l'organizzazione dei percorsi formativi da parte del personale dell'Assessorato beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - e la partecipazione dei docenti a tali percorsi saranno effettuati nell'ambito delle rispettive funzioni e che, quindi, non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

preso atto della bozza del protocollo d'intesa elaborato congiuntamente dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, dal Dipartimento Sovraintendenza agli studi e dal Dipartimento Politiche sociali;

ritenuto di approvare il protocollo d'intesa allegato in bozza alla presente deliberazione, che definisce le modalità di svolgimento dell'attività di promozione ed educazione alla salute nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione e nei servizi socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni, per il prossimo triennio, a far tempo dalla sottoscrizione;

richiamata la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Coordinatrice del Dipartimento Sovraintendenza agli studi dell'Assessorato beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore ai beni e alle attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz, di concerto con l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento Sovrintendenza agli studi e Dipartimento Politiche sociali - e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, concernente la somministrazione dei farmaci a scuola e presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni, per il triennio 2024-2027, allegato in bozza alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio di gestione della Regione.

BOZZA DI PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
E PRESSO I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI

TRA

La Regione autonoma Valle d'Aosta (CF 80002270074), con sede legale in Aosta, Piazza Deffeyes, n. 1, rappresentata dalla Coordinatrice del Dipartimento Sovrintendenza agli studi, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. _____

E

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Valle d'Aosta (CF 00177330073), con sede legale in Aosta, Via Guido Rey, n. 1, rappresentata dal Direttore generale

PREMESSO CHE

vista la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall'ONU il 20 novembre 1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;

vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, concernente la ratifica e la data di esecuzione della "Convenzione sui diritti del fanciullo", sottoscritta a New York, il 20 novembre 1989, nella quale viene espressamente indicato, all'art. 28, comma 1, lettera e), che "gli Stati parti adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica";

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sancisce il diritto per i parenti a particolari agevolazioni che permettono di assistere il paziente;

richiamata la legge regionale 26 luglio 2000, n.19, recante l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

visto il decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, attuativo dell'art. 18 del decreto legislativo 81/2008;

richiamato il documento "Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005, contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute;

richiamata la legge regionale n. 11, del 19 maggio 2006, recante: "Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77 e 27 gennaio 1999, n.4";

richiamato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante: "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)";

VALUTATO CHE

- l'omissione nella somministrazione di farmaci salvavita potrebbe causare gravi danni alla persona che ne necessita;
- l'assistenza a studenti, alunni e bambini che necessitano di somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
- tale attività rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari dipendenti o convenzionati dell'Azienda USL della Valle d'Aosta la cui omissione può provocare gravi danni alla persona;

- è opportuno supportare la prestazione di assistenza con una “formazione in situazione” riguardante le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;
- l'attività di formazione sulla somministrazione dei farmaci in ambito scolastico e presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni è centrata sulla patologia e non sul singolo paziente;
- è opportuno, vista la sensibilità della tematica, regolamentare in modo unitario i percorsi d'intervento e di formazione per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico o del servizio socio-educativo

CONVENGONO

a fronte di specifica richiesta/autorizzazione dei genitori degli studenti, alunni o bambini, o di chi ne eserciti la potestà genitoriale e di prescrizione del Pediatra di Libera Scelta (PLS), o del Medico di Medicina Generale (MMG) o dello specialista, nel caso di specifiche patologie già riconosciute nello studente, alunno o bambino che si manifestano anche in modo acuto e non prevedibile, indicate all'art. 1 del presente protocollo, il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività didattiche ed educative o il direttore del centro di formazione professionale o le coordinatrici dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni autorizza il personale scolastico ed educativo che, opportunamente formato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, interviene, se necessario, anche con la somministrazione di farmaci previamente consegnati dai genitori e custoditi a scuola.

ARTICOLO 1

(Domanda in base a specifiche patologie)

1. La somministrazione di farmaci a scuola e presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni può riguardare casi in cui sia necessario somministrare farmaci in via continuativa, senza necessità di urgenza, almeno per un certo lasso di tempo, per determinate terapie. Il genitore, in caso di necessità di somministrazione di farmaci in ambito scolastico o in servizio socio-educativo, compila la “Richiesta di somministrazione farmaci per terapia continuativa”, secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento Sovrintendenza agli studi e dal Dipartimento Politiche Sociali, e la fornisce al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività didattiche ed educative dell'istituzione scolastica frequentata dal/dalla figlio/a o al direttore del centro di formazione professionale o alla coordinatrice del servizio per la prima infanzia 0-3 anni (nidi d'infanzia, spazi gioco, servizi educativi in contesto domiciliare). Tale richiesta contempla, qualora non possibile l'auto-somministrazione, l'autorizzazione da parte del genitore o di persona da questi incaricata di accedere alla scuola o al servizio, oppure autorizza l'istituzione scolastica o il servizio socio-educativo per la prima infanzia 0-3 anni, a richiedere la prestazione ai servizi sociali sul territorio o, in terza alternativa, all'individuazione di personale scolastico o educativo disponibile. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una “Certificazione medica/prescrizione alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico o educativo”, secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento Sovrintendenza agli studi e dal Dipartimento Politiche sociali, redatta dal Pediatra Libera Scelta (PLS), dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dallo specialista.
2. Il presente protocollo, che regola la somministrazione di farmaci a scuola e nei servizi socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni, riguarda i casi di crisi convulsive, crisi asmatica acuta, shock anafilattico e diabete giovanile. Il genitore, in caso di necessità di somministrazione in via di urgenza di farmaci in ambito scolastico e nei servizi socio-educativi, compila la “Richiesta di somministrazione in via di urgenza di farmaci”, secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento Sovrintendenza agli studi e dal Dipartimento politiche sociali e la fornisce al dirigente scolastico o al coordinatore delle

attività didattiche ed educative dell'istituzione scolastica o al direttore del centro di formazione professionale o alla coordinatrice del servizio socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni, frequentata dal/dalla figlio/a. Tale richiesta contempla, qualora non possibile l'auto-somministrazione, l'autorizzazione alla somministrazione del farmaco da parte del personale docente, non docente o educativo presente e deve essere accompagnata da una "Certificazione medica/prescrizione alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico o educativo", secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento Sovraintendenza agli studi e dal Dipartimento politiche sociali, redatta dal Pediatra di Libera Scelta (PLS), dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dallo specialista.

3. La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata a inizio di ogni anno scolastico e/o in corso dello stesso, se necessario. In caso di modifiche dell'intervento (posologia/modalità di somministrazione) o di sospensione della cura e/o a seguito di nuova prescrizione del medico curante, la famiglia deve fornire tempestivamente tale informazione, insieme alla prescrizione del medico curante, affinché sia predisposta nuova autorizzazione di modifica o di sospensione da trasmettere alla/al scuola/servizio socio-educativo.

ARTICOLO 2 (Prescrizione del medico)

Il medico curante, nei casi di cui all'art. 1, su richiesta del genitore dello studente, alunno o bambino interessato, rilascia, a titolo gratuito, la certificazione per la somministrazione dei farmaci a scuola e presso il servizio socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni, attenendosi ai seguenti criteri:

- l'assoluta necessità;
- la somministrazione indifferibile dall'orario scolastico o del servizio socio-educativo;
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai tempi, né alla patologia, né alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.

La prescrizione/certificazione del PLS, del MMG, del Medico specialista, secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento Sovraintendenza agli studi e dal Dipartimento politiche sociali, deve essere compilata in ogni sua parte, in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori.

ARTICOLO 3 (Dipartimento Sovraintendenza agli studi)

Il Dipartimento Sovraintendenza agli studi:

- organizza, annualmente, in collaborazione con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, il corso di formazione per la somministrazione dei farmaci a scuola e presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni, in regime di urgenza, di cui all'art. 1, comma 2, destinati al personale docente, non docente ed educativo;
- crea e aggiorna, regolarmente, la banca dati del personale formato (limitatamente al personale docente).

ARTICOLO 4 (Dipartimento Politiche sociali)

Il Dipartimento politiche sociali, promuove, in collaborazione con il Dipartimento Sovraintendenza agli studi e con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, la partecipazione del personale educativo ai corsi di formazione per la somministrazione dei farmaci a scuola e presso i servizi socio-educativi, in regime di urgenza, di cui all'art. 1, comma 2, destinati al

personale docente e non docente ed educativo organizzati dal Dipartimento Sovraintendenza agli studi.

ARTICOLO 5 (Azienda USL della Valle d'Aosta)

L'Azienda USL della Valle d'Aosta:

- individua i professionisti sanitari adatti alla docenza per i corsi di formazione organizzati dal Dipartimento Sovraintendenza agli studi, di cui all'art. 3 e all'art. 4;
- provvede a rilasciare, nell'ambito della sua funzione di tutela della salute del cittadino, al termine del corso di formazione e a seguito del superamento di un test di verifica dell'apprendimento, la dichiarazione di avvenuta formazione, secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento Sovraintendenza agli studi e dal Dipartimento politiche sociali.

La dichiarazione di avvenuta formazione ha validità per l'anno scolastico in corso o per l'anno socio-educativo in corso; essa è tacitamente rinnovata per l'anno scolastico o socio-educativo, successivo (validità due anni).

ARTICOLO 6 (Istituzione scolastica, Centro di formazione professionale o Servizio socio-educativo 0-3 anni)

Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività didattiche ed educative o il direttore del centro di formazione professionale o le coordinatrici dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni, a fronte della "Richiesta di somministrazione farmaci per terapia continuativa" e/o della "Richiesta di somministrazione farmaci in situazione di urgenza" presentata dai genitori, secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento Sovraintendenza agli studi e dal Dipartimento politiche sociali, corredata di "Certificazione medica/prescrizione alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico o in ambito socio-educativo", secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento Sovraintendenza agli studi e dal Dipartimento Politiche sociali, redatta dal Pediatra di Libera Scelta (PLS), dal Medico di Medicina Generale (MMG) o specialista:

- garantisce la corretta conservazione dei farmaci e del materiale in uso consegnato dai genitori a tempo debito, in luogo sicuro e facilmente accessibile, unitamente alle istruzioni per l'uso del farmaco rilasciate dal Pediatra di Libera Scelta (PLS), dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dallo specialista.

I genitori firmano l'assenso alla conservazione e alla somministrazione nei luoghi individuati.

La somministrazione del farmaco, autorizzata in orario scolastico o del servizio socio-educativo per la prima infanzia 0-3 anni, deve essere garantita anche durante le uscite didattiche, le visite di istruzione e le gite scolastiche o del servizio socio-educativo secondo modalità organizzative da concordare dai docenti direttamente coinvolti con il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività didattiche ed educative o il direttore del centro di formazione professionale o le coordinatrici dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni e con la famiglia.

In caso di trasferimento dello studente, alunno o bambino ad altro istituto scolastico o servizio socio-educativo o di passaggio a scuola di grado superiore, deve essere trasmessa all'istituzione scolastica o al servizio socio-educativo di destinazione, la documentazione necessaria per la continuità del progetto.

Il personale scolastico, non scolastico ed educativo formato:

- provvede alla somministrazione del farmaco secondo le indicazioni precisate nella “Certificazione medica/prescrizione alla somministrazione di farmaci in ambito scolastico o educativo”, secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento Sovraintendenza agli studi e dal Dipartimento politiche sociali, redatta dal Pediatra di Libera Scelta (PLS), dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dallo specialista;
- aggiorna la “Scheda riepilogativa sulle situazioni critiche verificatesi e sugli interventi effettuati”, secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento Sovraintendenza agli studi e dal Dipartimento politiche sociali;
- collabora attivamente con la famiglia nella gestione del caso.

Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività didattiche ed educative o il direttore del centro di formazione professionale o le coordinatrici dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni:

- deve trasmettere alla Sovraintendenza agli studi, tramite PEC, al termine di ogni anno scolastico (entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno) la “Scheda riepilogativa sulle situazioni critiche verificatesi e sugli interventi effettuati” secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento Sovraintendenza agli studi e dal Dipartimento politiche sociali;
- deve segnalare tempestivamente alla Sovraintendenza agli studi, tramite PEC, eventuali problematiche insorte durante l'applicazione della procedura secondo apposito modello predisposto dal Dipartimento Sovraintendenza agli studi e dal Dipartimento politiche sociali.

ARTICOLO 7

(Auto-somministrazione dei farmaci da parte degli studenti)

L'auto-somministrazione del farmaco è prevista laddove l'alunno, per età, esperienza, addestramento, è autonomo nella gestione del problema di salute.

Il momento della raggiunta completa autonomia del/della minore deriverà dalla valutazione congiunta della famiglia e del medico specialista e/o Centro Specialistico. Tale valutazione dovrà essere specificata nella certificazione/prescrizione.

Nel caso di auto-somministrazione il genitore, se figlio/a minorenne, o lo studente stesso se maggiorenne, darà comunicazione formale al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività didattiche ed educative o al direttore del centro di formazione professionale, in merito alla completa autonomia dello studente, alunno o bambino nell'uso del farmaco.

ARTICOLO 8

(Gestione dell'emergenza)

Per quanto riguarda la somministrazione di farmaci salvavita in situazioni di emergenza/urgenza in soggetti a rischio per patologie note e documentate si applica in ogni caso l'art. 5 dell'“Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005, contenente le Linee-Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”, che prevede in ogni caso la chiamata al 112.

ARTICOLO 9
(Durata della validità del presente protocollo d'intesa)

Il presente protocollo ha validità di tre anni, a partire dalla sottoscrizione e si prevede una verifica annuale delle parti sulla sua applicazione. Potranno essere concordati ulteriori aggiornamenti e integrazioni in conseguenza di modifiche normative o di specifiche necessità. Almeno sei mesi prima della naturale scadenza del triennio, le parti si impegnano a verificare i risultati del protocollo e a ridefinire i termini degli impegni e il successivo periodo di validità.

Il Dipartimento Sovrintendenza agli studi dell'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta s'impegna a inviare il presente protocollo a tutte le istituzioni scolastiche della regione stessa.

Il Dipartimento politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta s'impegna a inviare il presente protocollo a tutte le Unités des Communes e al Comune di Aosta, titolari dei Servizi socio-educativi per la prima infanzia della regione stessa.

L'Azienda USL della Valle d'Aosta si impegna a informare del presente protocollo i PLS, MMG, Medico specialista che possono avere in cura pazienti scolarizzati e tutti i Servizi Aziendali coinvolti.

Nei casi in cui si presentassero criticità nella messa in opera del presente protocollo d'intesa, verrà fatto riferimento alle Raccomandazioni emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute circa la somministrazione di farmaci in orario scolastico citate in premessa.

Per la Regione autonoma VDA
La Coordinatrice del Dipartimento
Sovrintendenza agli Studi

Per l'Azienda U.S.L. VDA
Il Direttore generale